

SENT. NR. 64/2025/GC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Vittorio RAELI	Presidente
Marco CATALANO	Consigliere relatore
Francesco LIGUORI	Primo referendario

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio nr. 46377 iscritto sul conto giudiziale nr. Conto Giudiziale n. 133495 - IMPOSTA DI SOGGIORNO reso dall'Agente Contabile TRAMUTA GIUSEPPE - C.F. TRMGPP59P12D518K del COMUNE DI PARMA - per la Provincia di PARMA per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2019 depositato il 21/11/2023.

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;

Vista la relazione nr. 657-2024 del Magistrato relatore;

Uditi, nella pubblica udienza del 21.5.2025 con l'assistenza del segretario dr. Enrico TIBERI;

il relatore Cons. Marco CATALANO;

il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Guida IORIO.

FATTO

Con relazione nr. 657-2024, il Magistrato relatore, visto ed esaminato il Conto Giudiziale n. 133495 - IMPOSTA DI SOGGIORNO reso dall'Agente Contabile TRAMUTA GIUSEPPE - C.F. TRMGPP59P12D518K del COMUNE DI PARMA - per la Provincia di PARMA per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2019 depositato il 21/11/2023 ha concluso per la declaratoria di irregolarità del conto medesimo, in quanto il conto giudiziale:

- NON è stato reso tempestivamente nel rispetto dei termini dell'art. 139 del D. Lgs. N. 174/2016 (conto compilato d'ufficio dall'Ente);
- NON è firmato dall'agente contabile incaricato TRAMUTA (pag. 3 della relazione).

Con decreto dell' 11.10.2024, il Presidente di questa Sezione giurisdizionale ha fissato l'udienza volta alla discussione del giudizio di conto per il giorno 19.2.2025, assegnando a tutto il giorno 30.1.2025 il termine utile alle parti per il deposito in Segreteria di memorie e documenti e le conclusioni del Pubblico Ministero.

In data 23.1.2025, la Procura Regionale ha depositato puntuale memoria, con la quale ha concluso:

Voglia la Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna, in relazione al giudizio di conto n. 46377, previa verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, adottare idoneo provvedimento interlocutorio o istruttorio, ovvero disporre la restituzione degli atti di causa al Magistrato istruttore, affinché si provveda a procurare l'esatto adempimento del disposto dell'art. 614, comma 1, lett. b) del R.D. n. 827/1924 e a compiere l'istruttoria necessaria ad accertare l'effettiva

consistenza del carico dell'agente contabile, l'ammontare dell'imposta di soggiorno riscossa e da riversare nel periodo oggetto del giudizio.

L'agente contabile non ha depositato memoria.

All'udienza del 19.2.2025 la causa è stata rinviata alla udienza del 21.5.2025 per acquisizioni istruttorie circa il pagamento del tributo.

L'ente ha inviato risposta alla richiesta e in data 21.5.2025, assistiti dal segretario dott. TIBERI dopo la relazione del magistrato e le conclusioni del S.P.G. Guida IORIO la causa è passata in decisione.

DIRITTO

L'odierno giudizio di conto trova fondamento nel combinato disposto degli articoli 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016).

Come è, infatti, noto, il primo dei due articoli prevede che, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato deposita la relazione con la quale popone il discarico dell'agente contabile; ove non possa provvedersi in questi termini, per avere il relatore rilevato l'assenza del pareggio o l'irregolarità del conto, deve applicarsi l'articolo 147: entro il termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il Presidente fissa, con decreto, l'udienza per la discussione del giudizio.

Nel caso di specie, dalla relazione del designato giudice emerge, segnatamente, che il conto:

-NON è stato reso tempestivamente nel rispetto dei termini dell'art. 139 del D. Lgs. N. 174/2016 (conto compilato d'ufficio dall'Ente);

-NON è firmato dall'agente contabile incaricato TRAMUTA (pag. 3 della relazione) anche perché il conto apre e chiude a zero.

A seguito di nota istruttoria l'ente ha affermato che:

Dalle banche dati a nostra disposizione risulta che la struttura ricettiva ha registrato pernottamenti nell'anno in questione, ma i soggiorni sono stati dichiarati con la specifica della gestione tramite piattaforma digitale AirBnB che versa l'imposta per conto delle strutture ricettive associate in regime convenzionale con il Comune di Parma (allegato 1).

Non emergono pertanto, violazioni sugli obblighi di versamento da parte del titolare della struttura ricettiva, ferme restando le irregolarità già emerse con riferimento alla resa del conto.

Pertanto, sebbene il conto non sia stato depositato, l'imposta risulta pagata non dall'agente evocato, ma da un altro agente.

Il rilievo del difetto di ammanchi e di profili di responsabilità costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, dichiara non doversi procedere sul conto giudiziale n. 133495 - IMPOSTA DI SOGGIORNO reso dall'Agente Contabile TRAMUTA GIUSEPPE - C.F. TRMGPP59P12D518K del COMUNE DI PARMA - per la Provincia di PARMA per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2019 depositato il 21/11/2023 struttura ricettiva denominata "Oltretorrente 20" CF TRMGPP59P12D518K, senza addebiti di responsabilità.

Compensa le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

SENT. NR. 64/2025/GC

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 21.5.2025.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
(Marco Catalano)	(Vittorio Raeli)
firmato digitalmente	firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 09 giugno 2025

p. Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Lucia Caldarelli

firmato digitalmente